

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 marzo 2006 - Deliberazione N. 321 - Area Generale di Coordinamento N. 7 - Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - **Compiti relativi al coordinamento del contenzioso afferente i dipendenti della Giunta Regionale della Campania - Ridenominazione, nel Settore 01 - Area 07, del Servizio 01 "Supporto ai settori nelle fasi di precontenzioso e contenzioso gestito all'interno dell'Area del personale" in "Servizio Legale dell'A.G.C. 07"**

PREMESSO

che con delibera G.R. n. 172 del 6 febbraio 2004 è stata attribuita all'Avvocatura regionale la competenza in ordine al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro ai sensi degli artt. 65 e segg. del D.Lgs 165/2001;

che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche attraverso la creazione di appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali;

Viste

le deliberazioni nn. 10218/98 e 1605/99 concernenti la competenza nelle materie di cui ai citati artt. 65 e segg. del D.Lgs 165/2001 disciplinata nell'ambito dell'A.G.C. "AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo";

Considerato

che la fase stragiudiziale di siffatte controversie, pur se presupposto indefettibile del giudizio innanzi al Giudice ordinario, è riconducibile ad ambiti operativi che comprendono la complessiva gestione del personale e le connesse strategie funzionali del settore;

che, pertanto, sulla scorta dell'esperienza maturata in merito alla gestione delle conflittualità emergenti riferibili alle Aree investite in questi anni della competenza, appare proficuo prospettare la ricollocazione delle richiamate funzioni nell'ambito dell'A.G.C. "AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo" deputata, istituzionalmente, all'analisi ed applicazione degli istituti contrattuali oggetto, tra l'altro, del contenzioso promosso dai dipendenti;

che, altresì, la valutazione di tutte le possibili opzioni relative alle controversie introdotte mediante l'esperimento del tentativo di conciliazione, per esperienza consolidata, può favorire la deflazione del contenzioso sia mediante la stessa conciliazione che attraverso l'adozione di posizioni esaustive dell'amministrazione in grado di determinare l'astensione dalla prosecuzione in sede giudiziale di pretese palesemente infondate;

che siffatta impostazione consente contestualmente l'assunzione di prospettazioni omogenee in ordine a controversie affini e/o identiche introdotte mediante il tentativo di conciliazione nonché il costante monitoraggio della fase stragiudiziale, delle criticità più emblematiche e dell'elaborazione di complessive soluzioni;

Atteso

che, nell'ambito dell'A.G.C. "AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo" è incardinato il Settore "AA.GG. del Personale, Contenzioso, Rapporti con le OO.SS." e nello stesso il Servizio "Supporto ai Settori nelle fasi di precontenzioso e contenzioso gestito all'interno dell'Area del Personale", già deputato, ai sensi delle citate delibere nn. 10218/98 e 1605/99, ai compiti connessi all'esperimento del tentativo di conciliazione;

Ritenuto, quindi

che al predetto Settore e, in particolare al citato Servizio, debbano essere attribuite le competenze inerenti l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come dettagliatamente disciplinate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

che, attesa la complessità nonché la specificità delle richiamate competenze, detta attribuzione debba essere prevista in via sperimentale, al fine di consentire, sulla base della concreta attuazione dei procedimenti ipotizzati, gli interventi organizzativi necessari;

che, quindi, appare opportuno, in ragione delle competenze attribuite, come individuate nel presente provvedimento, procedere alla ridenominazione del Servizio "Supporto ai Settori nelle fasi di precontenzioso e contenzioso gestito all'interno dell'Area del personale" in "Servizio Legale dell'A.G.C. 07";

che occorre revocare la delibera n. 172/2004 concernente l'attribuzione all'A.G.C. "Avvocatura" delle competenze di cui agli artt. 65 e segg. D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 12, 65 e 66 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 417 bis c.p.c., come modificato dall'art. 19, comma 17, del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, che testualmente recita: "Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'art. 412, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti";

Considerato, altresì,

che, a fronte delle controversie introdotte dai dipendenti, il contenzioso, come le fasi prodromiche all'instaurarsi della conflittualità, ricadono su tutte le strutture dell'Ente, deputate ad interloquire con l'Avvocatura Regionale, ai fini della più efficace costituzione in giudizio;

che, tuttavia, detta procedura, in ragione dell'articolazione delle competenze presso ciascuna Area, compromette l'omogeneità delle posizioni dell'Amministrazione in relazione alle fattispecie prospettate nonché l'agevole rilevazione dei procedimenti instaurati in tema di personale;

Ritenuto, pertanto, che appare opportuno affidare la funzione di raccordo del contenzioso relativo ai dipendenti dell'Ente, in via sperimentale in ragione delle motivazioni già prospettate con il presente provvedimento, al Settore "AA.GG. del Personale, Contenzioso, Rapporti con le OO.SS." e, quindi al Servizio citato come ridenominato "Servizio Legale dell'A.G.C. 07", sulla base delle procedure stabilite nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto Regionale

Vista la L.R. 11/91;

Visto il D.Lvo 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto che di detto provvedimento viene data la preventiva informazione alle OO.SS.;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

A) di revocare la Delibera di Giunta Regionale n. 172/2004 relativamente all'attribuzione delle competenze per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nelle controversie individuali relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario;

B) di ridenominare il Servizio 01 "Supporto ai Settori nelle fasi di precontenzioso o contenzioso gestito all'interno dell'Area" del Settore 01 "AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso" dell'Area 07 "AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo" in Servizio 01 "Servizio Legale dell'A.G.C. 07";

C) di stabilire, in ordine alla procedura conciliativa, che:

1) la competenza relativa all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, è attribuita, in via sperimentale, al Settore "AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso," incardinato nell'A.G.C. 07 e, nell'ambito dello stesso, al Servizio 01 "Servizio Legale dell'A.G.C. 07";

2) la competenza attiene esclusivamente alle controversie introdotte mediante il tentativo obbligatorio di conciliazione che intercorrono tra la Regione Campania e dipendenti della stessa con esclusione di quelle che non sono riconducibili ai rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Ente;

3) al Dirigente del Settore, al Dirigente del Servizio o a un funzionario dello stesso Settore, di categoria D con Laurea in Discipline Giuridiche, è conferito l'incarico di comparire davanti al Collegio di Conciliazione e che gli stessi sono autorizzati ad esercitare il potere di conciliazione di cui agli artt. 65 e segg. D.Lgs. 165/2001;

4) il Dirigente del Servizio, tenuto conto delle esigenze organizzative, del carico di lavoro, del valore e della complessità delle specifiche fattispecie, provvede ad assegnare ai funzionari del Servizio i procedimenti in esame ed a designare il soggetto legittimato ad esercitare il potere di conciliare. In caso di impedimento o assenza

dei funzionari assegnati al Servizio, il Dirigente del Settore, su proposta del Dirigente del Servizio, provvede ad assegnare ad un funzionario del Settore, in possesso dei requisiti di cui al punto 3), i procedimenti in esame che necessitano di urgente trattazione designandolo ad esercitare il potere di conciliare;

5) il Coordinatore dell'A.G.C. 07 nomina il rappresentante dell'Amministrazione in seno al Collegio di Conciliazione, designandolo tra i funzionari della medesima Area in relazione alle specifiche competenze, per ciascuna controversia introdotta dal dipendente mediante il tentativo obbligatorio di conciliazione;

6) preliminarmente il Settore verifica l'ammissibilità della richiesta. Nelle ipotesi di inammissibilità e/o di carenza sostanziale e formale dei requisiti e/o dei presupposti di fatto o di diritto per la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, provvede alla comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro ed al dipendente istante;

7) nell'ipotesi in cui la richiesta sia riferibile ad identica questione per la quale sia già stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, provvede alla comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro;

8) in tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai punti 6) e 7), il Settore acquisisce dai Settori presso i quali il dipendente presta o prestava la propria attività lavorativa al tempo dei fatti sui quali insiste la lite, dai Settori dell'A.G.C. "Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo" e da tutti i Settori o strutture comunque interessati, entro 3 giorni dalla richiesta, una dettagliata relazione, unitamente agli atti ed ai documenti necessari, comprensiva dell'eventuale ipotesi di conciliazione o della posizione contraria in ordine alla pretesa del dipendente, nonché ogni utile chiarimento. Al fine di rendere spedita ed efficiente l'istruttoria, sia la richiesta che la relazione devono essere trasmesse e ricevute, oltre che in forma cartacea, anche tramite e-mail agli indirizzi di posta elettronica dei Dirigenti sopra menzionati;

9) l'eventuale mancato rispetto del termine per il riscontro richiesto, comporterà l'ascrivibilità delle connesse responsabilità ai preposti ai Settori, laddove non consenta il dovuto tempestivo deposito delle osservazioni e/o l'esercizio delle funzioni attribuite dinanzi al Collegio di Conciliazione;

10) il verbale di conciliazione è titolo esecutivo ed è trasmesso in originale al Settore e/o ai Settori interessati, i quali provvedono a darvi esecuzione;

11) la suddetta disciplina si applica alle istanze di conciliazione pervenute dopo la data di esecutività della presente delibera;

D) di attribuire, in via sperimentale, altresì, al Settore "AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso," e, nell'ambito dello stesso, al Servizio 01 "Servizio Legale dell'A.G.C. 07" i compiti relativi al coordinamento del contenzioso afferente i dipendenti della Regione Campania mediante la procedura di seguito stabilita:

1) gli atti introduttivi della controversia sono trasmessi dall'A.G.C. 01, competente alla ricezione degli atti giudiziali e stragiudiziali, in originale all'A.G.C. "Avvocatura" e, in copia, al Settore "AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso";

2) ai fini dell'acquisizione degli elementi di fatto, il Settore "AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso" trasmette la richiesta ai Settori interessati;

3) i Settori interessati alla controversia trasmettono, entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta, la relazione e ogni ulteriore documentazione al Settore predetto che procede all'esame degli atti, provvedendo, laddove opportuno, alla eventuale integrazione in diritto della relazione fornita. Qualora la relazione e/o la documentazione risulti carente, il Settore richiede i chiarimenti e/o le integrazioni necessarie che devono essere forniti ad horas;

4) il Settore provvede, quindi, alla istruttoria per tutte le vertenze ai fini della trasmissione degli atti all'Avvocatura;

5) l'A.G.C. "Avvocatura" comunica l'esito del giudizio e provvede alla trasmissione tempestiva delle decisioni dell'autorità giudiziaria passate in giudicato al Settore "AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso" che le rimette ai Settori competenti, unitamente alle indicazioni ai fini dell'esecuzione;

6) l'A.G.C. "Avvocatura" trasmette con la dovuta urgenza le sentenze che non siano passate in giudicato al Settore "AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso";

7) il Settore, esaminate le decisioni di cui al punto 6, formula - d'intesa con l'A.G.C. "Avvocatura" - le determinazioni ai fini della proposizione di gravami o di acquiescenza alle predette decisioni;

8) gli atti relativi alle vertenze presso la Corte dei Conti devono essere trasmessi esclusivamente al Settore “AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso” che provvede all’individuazione di tutti gli adempimenti connessi;

9) le comunicazioni relative al personale regionale provenienti dagli organi inquirenti e dalla Magistratura penale devono essere trasmessi al medesimo Settore che provvede all’individuazione di tutti gli adempimenti connessi;

10) il Settore “AA.GG. del Personale, Rapporti con le OO.SS., Contenzioso”, nell’acquisire gli atti di cui ai punti precedenti, provvede alla rilevazione del complessivo contenzioso dell’Ente, con particolare riguardo alle questioni di rilievo collettivo e/o sindacale, al coordinamento dell’azione tecnico-amministrativa in materia, concorre all’omogeneizzazione delle posizioni ai fini della coerenza nella rappresentanza e difesa dell’Ente e nell’applicazione degli istituti normativi, contribuisce all’individuazione delle criticità e delle soluzioni;

11) dispone gli adempimenti connessi alla esecuzione delle decisioni;

E) di stabilire che l’inottemperanza alle procedure disciplinate e ai termini previsti con il presente provvedimento comporta l’ascrivibilità delle connesse responsabilità ai preposti alle strutture competenti.

F) di trasmettere il presente provvedimento, per i successivi adempimenti, ai Settori dell’Area “AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”, all’A.G.C. “Avvocatura” e a tutte le Aree Generali di Coordinamento ai fini dell’ottemperanza alle procedure disposte, nonché al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante